

COMITATO INTERNAZIONALE DEI TRASPORTI PER FERROVIA

**Appendice B alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF)
del 9 giugno 1999**

**REGOLE UNIFORMI CONCERNENTI IL CONTRATTO
DI TRASPORTO INTERNAZIONALE FERROVIARIO
DI MERCI (CIM)**

In vigore dal 1 luglio 2006

Indice

Titolo I	Generalità	
Articolo 1	Campo d'applicazione	
Articolo 2	Prescrizioni di diritto pubblico	
Articolo 3	Definizioni	
Articolo 4	Deroghe	
Articolo 5	Diritto cogente	
Titolo II	Conclusione ed esecuzione del contratto di trasporto	
Articolo 6	Contratto di trasporto	
Articolo 7	Tenore della lettera di vettura	
Articolo 8	Responsabilità per le indicazioni apposte sulla lettera di vettura	
Articolo 9	Merci pericolose	
Articolo 10	Pagamento delle spese	
Articolo 11	Verifica	
Articolo 12	Efficacia probatoria della lettera di vettura	
Articolo 13	Carico e scarico della merce	
Articolo 14	Imballaggio	
Articolo 15	Espletamento delle formalità amministrative	
Articolo 16	Termini di resa	
Articolo 17	Riconsegna	
Articolo 18	Diritto di disporre della merce	
Articolo 19	Esercizio del diritto di disposizione	
Articolo 20	Impedimenti al trasporto	
Articolo 21	Impedimenti alla riconsegna	
Articolo 22	Conseguenze degli impedimenti al trasporto e alla riconsegna	
Titolo III	Responsabilità	
Articolo 23	Fondamento della responsabilità	
Articolo 24	Responsabilità in caso di trasporto di veicoli ferroviari come merce	
Articolo 25	Onere della prova	
Articolo 26	Trasportatori successivi	
Articolo 27	Trasportatore sostituto	
Articolo 28	Presunzione di danno in caso di rispedizione	
Articolo 29	Presunzione di perdita della merce	
Articolo 30	Indennizzo in caso di perdita	
Articolo 31	Responsabilità in caso di calo stradale	
Articolo 32	Indennizzo in caso di avaria	

Articolo 33	Indennizzo in caso di superamento del termine di resa	
Articolo 34	Indennizzo in caso di dichiarazione di valore	
Articolo 35	Indennizzo in caso di dichiarazione di interesse alla riconsegna	
Articolo 36	Decadenza del diritto di invocare i limiti di responsabilità	
Articolo 37	Conversione e interessi	
Articolo 38	Responsabilità nel traffico ferroviario marittimo	
Articolo 39	Responsabilità in caso di incidente nucleare	
Articolo 40	Persone di cui risponde il trasportatore	
Articolo 41	Altre azioni	
Titolo IV	Esercizio dei diritti	
Articolo 42	Processo verbale di constatazione	
Articolo 43	Reclami	
Articolo 44	Persone che possono convenire in giudizio il trasportatore	
Articolo 45	Trasportatori che possono essere convenuti in giudizio	
Articolo 46	Foro	
Articolo 47	Estinzione dell'azione	
Articolo 48	Prescrizione	
Titolo V	Rapporti fra trasportatori	
Articolo 49	Regolamento dei conti	
Articolo 50	Diritto di regresso	
Articolo 51	Procedura di regresso	
Articolo 52	Accordi relativi alle azioni di regresso	

**Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale
per ferrovia delle merci
(CIM - Appendice B alla Convenzione)**

**Titolo I
Generalità**

**Articolo 1
Campo d'applicazione**

§1 Le presenti Regole uniformi si applicano ad ogni contratto di trasporto ferroviario di merci a titolo oneroso, quando il luogo della presa in carico della merce ed il luogo previsto per la riconsegna sono situati in due Stati membri diversi, qualunque sia la sede e la nazionalità delle parti del contratto di trasporto.

§2 Le presenti Regole uniformi si applicano anche ai contratti di trasporto ferroviario di merci a titolo oneroso, quando il luogo della presa in carico della merce ed il luogo previsto per la riconsegna sono situati in due Stati diversi, di cui uno almeno è uno Stato membro e quando le parti del contratto concordano che il contratto sia sottoposto alle Regole uniformi.

§3 Quando un trasporto internazionale oggetto di un contratto unico include, a complemento del trasporto transfrontaliero ferroviario, un trasporto per strada o per via di navigazione interna in traffico interno di uno Stato membro, si applicano le presenti Regole uniformi.

§4 Quando un trasporto internazionale oggetto di un contratto unico include, a complemento del trasporto ferroviario, un trasporto marittimo o un trasporto transfrontaliero per via di navigazione interna, le presenti Regole uniformi si applicano se il trasporto marittimo o il trasporto per via di navigazione interna è effettuato su linee iscritte nella lista delle linee prevista all'articolo 24, § 1 della Convenzione.

§ 5 Le presenti Regole uniformi non si applicano ai trasporti effettuati fra stazioni situate sul territorio di Stati limitrofi, quando l'infrastruttura di queste stazioni è gestita da uno o più gestori dell'infrastruttura appartenenti a uno solo di questi Stati.

§ 6 Ogni Stato, che sia Parte di una convenzione relativa al trasporto internazionale ferroviario diretto di merci e di natura comparabile alle presenti Regole uniformi, può, quando presenta una domanda di adesione alla Convenzione, dichiarare che applicherà le Regole uniformi solo ai trasporti effettuati su una parte dell'infrastruttura ferroviaria ubicata sul suo territorio. Questa parte dell'infrastruttura ferroviaria deve essere definita con precisione ed essere collegata all'infrastruttura ferroviaria di uno Stato membro. Quando uno Stato ha fatto la dichiarazione sopra menzionata, le Regole uniformi si applicano solo a condizione che:

- a) il luogo della presa in carico della merce o il luogo della riconsegna nonché l'itinerario previsti nel contratto di trasporto siano situati sull'infrastruttura designata oppure
- b) l'infrastruttura designata colleghi l'infrastruttura di due Stati membri e sia stata prevista nel contratto di trasporto come itinerario per un trasporto di transito.

§ 7 Lo Stato che ha fatto una dichiarazione secondo il § 6, può rinunciare in qualsiasi momento informandone il depositario. Tale rinuncia ha effetto un mese dopo la data nella quale il depositario ne informa gli Stati membri. La dichiarazione diviene priva di effetto quando la convenzione di cui al § 6, prima frase, cessa di essere in vigore per questo Stato.

Articolo 2 **Prescrizioni di diritto pubblico**

I trasporti a cui si applicano le presenti Regole uniformi rimangono sottoposti alle prescrizioni di diritto pubblico, in particolare alle prescrizioni relative al trasporto delle merci pericolose, alle prescrizioni del diritto doganale ed a quelle relative alla protezione degli animali.

Articolo 3 **Definizioni**

Ai fini delle presenti Regole uniformi, il termine:

- a) <<trasportatore >> indica il trasportatore contrattuale con il quale il mittente ha concluso il contratto di trasporto ai sensi delle Regole uniformi, oppure un trasportatore successivo, che è responsabile sulla base di questo contratto,
- b) << trasportatore sostituito >> indica un trasportatore che non ha concluso il contratto di trasporto con il mittente, ma al quale il trasportatore di cui alla lettera a) ha affidato in tutto o in parte l'esecuzione del trasporto ferroviario,
- c) << Condizioni generali di trasporto >> indica le condizioni del trasportatore sotto forma di condizioni generali, o di tariffe legalmente in vigore in ciascuno Stato membro e che sono divenute, con la conclusione del contratto di trasporto, parte integrante di quest'ultimo;
- d) << unità di trasporto intermodale >> indica i contenitori, le casse mobili, i semi-rimorchi o altre unità di carico similari utilizzate in trasporto intermodale.

Articolo 4 **Deroghe**

§1 Gli Stati membri possono concludere accordi che prevedono deroghe alle presenti Regole uniformi per i trasporti effettuati esclusivamente fra due stazioni ferroviarie situate da una parte e dall'altra della frontiera, quando non vi sia un'altra stazione intermedia tra di esse.

§2 Per i trasporti effettuati fra due Stati membri, che transitano attraverso uno Stato non membro, gli Stati interessati possono concludere accordi in deroga alle presenti Regole uniformi.

§3 Gli accordi di cui ai §§ 1 e 2, come anche la loro entrata in vigore sono comunicati all'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali ferroviari. Il Segretario generale dell'Organizzazione ne informa gli Stati Membri e le imprese interessate.

Articolo 5 **Diritto cogente**

Salvo disposizione contraria nelle presenti Regole uniformi, ogni clausola contrattuale che, direttamente o indirettamente, deroghi alle Regole uniformi è nulla e priva di effetto. La nullità di tali clausole non comporta la nullità delle altre disposizioni del contratto di trasporto.

Ciò nonostante, un trasportatore può assumere responsabilità ed obblighi più onerosi di quelli previsti dalle presenti Regole uniformi.

Titolo II

Conclusioni ed esecuzione del contratto di trasporto

Articolo 6

Contratto di trasporto

§1 Con il contratto di trasporto, il trasportatore s'impegna a trasportare la merce a titolo oneroso al luogo di destinazione e in questo luogo riconsegnarla al destinatario.

§2 Il contratto di trasporto deve essere provato da una lettera di vettura secondo un modello uniforme. Tuttavia l'assenza, l'irregolarità o la perdita della lettera di vettura non pregiudicano né l'esistenza né la validità del contratto che rimane sottoposto alle presenti Regole Uniformi.

§3 La lettera di vettura è sottoscritta dal mittente e dal trasportatore. La firma può essere sostituita da un timbro, da un'indicazione della macchina contabile o da ogni altro modo appropriato.

§4 Il trasportatore deve certificare sul duplicato della lettera di vettura, in modo appropriato, la presa in carico della merce e deve consegnare il duplicato al mittente.

§5 La lettera di vettura non ha valore di un titolo di credito negoziabile.

§6 Per ogni spedizione deve essere compilata una lettera di vettura. Salvo diverso accordo fra il mittente ed il trasportatore, una stessa lettera di vettura può riguardare esclusivamente il carico di un solo carro.

§7 Nel caso di un trasporto che attraversa il territorio doganale della Comunità europea o il territorio sul quale è applicata la procedura di transito comune, ciascuna spedizione deve essere accompagnata da una lettera di vettura che corrisponda ai requisiti dell'articolo 7.

§8 Le associazioni internazionali dei trasportatori stabiliscono i modelli uniformi di lettera di vettura, di comune accordo con le associazioni internazionali della clientela e gli organismi competenti in materia doganale negli Stati membri, nonché con ogni organizzazione intergovernativa d'integrazione economica regionale avente competenza per la propria legislazione doganale.

§9 La lettera di vettura, compreso il suo duplicato, può essere compilata sotto forma di registrazione elettronica dei dati, che possono essere trasformati in segni di scrittura leggibili. I procedimenti utilizzati per la registrazione e l'elaborazione dei dati devono essere equivalenti dal punto di vista funzionale, in particolare per quanto concerne l'efficacia probatoria della lettera di vettura realizzata per mezzo di questi dati.

Articolo 7

Tenore della lettera di vettura

§ 1 La lettera di vettura deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il luogo e la data della sua compilazione;
- b) il nome e l'indirizzo del mittente;
- c) il nome e l'indirizzo del trasportatore che ha concluso il contratto di trasporto;

- d) il nome e l'indirizzo di colui al quale la merce è effettivamente consegnata se non è il trasportatore di cui alla lettera c);
- e) il luogo e la data della presa in carico della merce;
- f) il luogo di riconsegna;
- g) il nome e l'indirizzo del destinatario;
- h) la denominazione della natura della merce e delle modalità d'imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione prevista dal Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID);
- i) il numero di colli ed i contrassegni e numeri particolari necessari per identificare le spedizioni in piccole partite;
- j) il numero del carro, nel caso di trasporto a carro completo;
- k) il numero del veicolo ferroviario circolante sulle proprie ruote, se è consegnato al trasporto come merce;
- l) inoltre, nel caso di unità di trasporto intermodale, la categoria, il numero o altre caratteristiche necessarie per la loro identificazione;
- m) la massa lorda della merce o la quantità della merce espressa sotto altre forme;
- n) una enumerazione dettagliata dei documenti richiesti dalle autorità doganali o da altre autorità amministrative, allegati alla lettera di vettura o tenuti a disposizione del trasportatore presso un'autorità debitamente designata o presso un organo indicato nel contratto;
- o) le spese inerenti al trasporto (prezzo di trasporto, spese accessorie, diritti di dogana ed altre spese maturate dalla conclusione del contratto fino alla riconsegna), nella misura in cui debbono essere pagate dal destinatario o ogni altra indicazione che le spese sono a carico del destinatario;
- p) l'indicazione che il trasporto è sottoposto, nonostante ogni clausola contraria, alle presenti Regole uniformi.

§2 All'occorrenza, la lettera di vettura deve inoltre contenere le seguenti indicazioni:

- a) nel caso di trasporto da parte dei trasportatori successivi, il trasportatore che deve riconsegnare la merce, quando questi abbia dato il proprio consenso all'iscrizione sulla lettera di vettura;
- b) le spese che il mittente prende a suo carico;
- c) l'ammontare dell'assegno da riscuotere al momento della riconsegna della merce;
- d) il valore dichiarato della merce e l'importo che rappresenta l'interesse speciale alla riconsegna;
- e) il termine concordato entro il quale il trasporto deve essere effettuato;
- f) l'itinerario concordato;
- g) una lista dei documenti non menzionati al § 1, lettera n) consegnati al trasportatore;
- h) le iscrizioni del mittente concernenti il numero e la designazione dei sigilli che egli ha apposto sul carro.

§3 Le parti del contratto di trasporto possono apporre sulla lettera di vettura ogni altra indicazione che ritengano utile.

Articolo 8

Responsabilità per le indicazioni apposte sulla lettera di vettura

§1 Il mittente risponde di tutte le spese e danni subiti dal trasportatore a causa:

- a) di iscrizioni da parte del mittente, sulla lettera di vettura, di menzioni irregolari, inesatte, incomplete o apposte in uno spazio diverso rispetto al quello riservato a ciascuna di esse, o
- b) dell'omissione, da parte del mittente, di iscrizioni prescritte dal RID.

§ 2 Se, a richiesta del mittente, il trasportatore iscrive annotazioni sulla lettera di vettura, si considera, fino a prova contraria, che agisca per conto del mittente.

§ 3 Se la lettera di vettura non contiene l'indicazione prevista all'articolo 7, § 1, lettera p) il trasportatore è responsabile di tutte le spese e danni subiti dall'avente diritto a causa di tale omissione.

Articolo 9

Merci pericolose

Se il mittente ha ommesso le iscrizioni prescritte dal RID, il trasportatore può, in qualsiasi momento, a seconda delle circostanze, scaricare o distruggere la merce o renderla innocua, senza che vi sia diritto ad indennizzo, a meno che non fosse a conoscenza del carattere pericoloso della merce al momento della presa in carico di questa.

Articolo 10

Pagamento delle spese

§1 Salvo diverso accordo fra il mittente ed il trasportatore, le spese (prezzo di trasporto, spese accessorie, diritti di dogana ed altre spese maturate dalla conclusione del contratto fino alla riconsegna) sono pagate dal mittente.

§2 Se, per un accordo fra il mittente ed il trasportatore, le spese sono messe a carico del destinatario e il destinatario non ha ritirato la lettera di vettura né ha fatto valere i propri diritti ai sensi dell'articolo 17, § 3, né ha modificato il contratto di trasporto ai sensi dell'articolo 18, il mittente è tenuto al pagamento delle spese.

Articolo 11

Verifica

§1 Il trasportatore ha il diritto di verificare, in ogni momento, se le condizioni di trasporto sono state rispettate e se la spedizione corrisponde alle iscrizioni apposte sulla lettera di vettura dal mittente. Quando la verifica riguarda il contenuto della spedizione, deve essere effettuata per quanto possibile in presenza dell'avente diritto; nel caso in cui non sia possibile, il trasportatore si avvale di due testimoni da lui non dipendenti, in mancanza di altre disposizioni previste dalle leggi e dalle prescrizioni dello Stato dove avviene la verifica.

§2 Se la spedizione non corrisponde alle iscrizioni apposte sulla lettera di vettura o se le disposizioni relative al trasporto delle merci ammesse sotto condizione non sono state rispettate, il risultato della verifica deve essere annotato sul foglio della lettera di vettura che accompagna la merce e, se il trasportatore è ancora in possesso del duplicato della lettera di vettura, anche su questo. In tal caso, le spese derivanti dalla verifica gravano sulla merce, a meno che non siano state pagate immediatamente.

§3 Quando il mittente effettua il carico, ha diritto di esigere la verifica, da parte del trasportatore, dello stato della merce e del suo imballaggio, nonché dell'esattezza delle dichiarazioni contenute nella lettera di vettura riguardo al numero di colli, alle loro marche ed ai loro numeri, nonché alla massa lorda o alla quantità diversamente indicata. Il trasportatore è obbligato a procedere alla verifica solo se ha i mezzi appropriati per farlo. Il trasportatore può reclamare il pagamento delle spese di verifica. Il risultato delle verifiche è iscritto sulla lettera di vettura.

Articolo 12

Efficacia probatoria della lettera di vettura

§1 La lettera di vettura fa fede, fino a prova contraria, della conclusione e delle condizioni del contratto di trasporto e della presa in carico della merce da parte del trasportatore.

§2 Quando il trasportatore ha effettuato il carico, la lettera di vettura fa fede, fino a prova contraria, dello stato della merce e del suo imballaggio indicato sulla lettera di vettura oppure, in mancanza di tali indicazioni, delle buone condizioni apparenti al momento della presa in carico da parte del trasportatore e dell'esattezza delle dichiarazioni della lettera di vettura riguardanti il numero di colli, le loro marche ed i loro numeri, nonché la massa lorda o la quantità diversamente indicata.

§3 Quando il mittente ha effettuato il carico, la lettera di vettura fa fede, fino a prova contraria, dello stato della merce e del suo imballaggio indicato sulla lettera di vettura oppure, in mancanza di tali indicazioni, delle buone condizioni apparenti e dell'esattezza delle dichiarazioni di cui al § 2, solo nel caso in cui il trasportatore le abbia verificate e abbia iscritto sulla lettera di vettura il risultato concordante della propria verifica.

§4 Tuttavia la lettera di vettura non fa fede quando contiene una riserva motivata. Una riserva può essere motivata soprattutto dal fatto che il trasportatore non ha i mezzi appropriati per verificare se la spedizione corrisponde alle iscrizioni riportate nella lettera di vettura.

Articolo 13

Carico e scarico della merce

§1 Il mittente ed il trasportatore stabiliscono di comune accordo a chi compete il carico e lo scarico della merce. In mancanza di tale accordo, per i colli il carico e lo scarico competono al trasportatore, mentre per i carri completi il carico compete al mittente e lo scarico, dopo la riconsegna, al destinatario.

§2 Il mittente è responsabile di tutte le conseguenze di un carico difettoso da lui effettuato e deve in particolare risarcire il danno subito dal trasportatore in conseguenza di questo fatto. L'onore della prova del carico difettoso compete al trasportatore.

Articolo 14

Imballaggio

Il mittente è responsabile nei confronti del trasportatore di tutti i danni e delle spese derivanti dall'assenza o dallo stato difettoso dell'imballaggio della merce, a meno che il trasportatore, in caso di stato difettoso evidente, o a lui noto al momento della presa in carico, non abbia avanzato riserve a tale riguardo.

Articolo 15

Espletamento delle formalità amministrative

§1 In vista dell'espletamento delle formalità, richieste dalle dogane o da altre autorità amministrative, prima della riconsegna della merce, il mittente deve allegare alla lettera di vettura o porre a disposizione del trasportatore i documenti necessari e fornirgli tutte le informazioni richieste.

§ 2 Il trasportatore non è tenuto a controllare se questi documenti e informazioni sono esatti o sufficienti. Il mittente è responsabile nei confronti del trasportatore di tutti i danni che potrebbero derivare dall'assenza, dall'insufficienza o dall'irregolarità di questi documenti ed informazioni, salvo in caso di colpa del trasportatore.

§ 3 Il trasportatore è responsabile delle conseguenze della perdita o dell'utilizzazione irregolare dei documenti indicati nella lettera di vettura o ad essa allegati, o che gli sono stati affidati, a meno che la perdita o il danno causato dall'utilizzazione irregolare di questi documenti siano stati causati da circostanze che il trasportatore non poteva evitare, o alle cui conseguenze non poteva ovviare. In ogni caso l'eventuale indennità non supera quella prevista in caso di perdita della merce.

§ 4 Il mittente, mediante un'iscrizione apposta sulla lettera di vettura, o il destinatario che impartisce un ordine in conformità all'articolo 18 § 3 può chiedere:

- a) di assistere di persona all'espletamento delle formalità richieste dalle dogane o da altre autorità amministrative, o di farsi rappresentare da un mandatario, per fornire tutte le informazioni e formulare tutte le osservazioni utili;
- b) di compiere personalmente le formalità richieste dalle dogane o da altre autorità amministrative o di farle espletare da un mandatario, nella misura in cui le leggi e i regolamenti dello Stato in cui sono effettuate lo consentano;
- c) di procedere al pagamento dei diritti doganali e delle altre spese, quando egli stesso o il suo mandatario assista all'espletamento delle formalità richieste dalle dogane o da altre autorità amministrative o vi provveda, nella misura in cui le leggi e i regolamenti dello Stato in cui sono effettuate lo consentano;

In questi casi né il mittente, né il destinatario che ha il diritto di disposizione, né il loro mandatario possono prendere possesso della merce.

§ 5 Se, per l'adempimento delle formalità richieste dalle dogane o da altre autorità amministrative, il mittente ha indicato un luogo dove le prescrizioni in vigore non consentano di espletarle, o se ha prescritto per tali adempimenti una diversa procedura che non può essere eseguita, il trasportatore opera nella maniera che ritiene più favorevole agli interessi dell'avente diritto ed informa il mittente dei provvedimenti presi.

§ 6 Se il mittente ha preso in carico il pagamento dei diritti doganali, il trasportatore può espletare le formalità doganali a sua scelta, sia in corso di trasporto, sia nel luogo di destinazione.

§7 Tuttavia il trasportatore può procedere in conformità al § 5 se il destinatario non ha ritirato la lettera di vettura nel termine previsto dalle prescrizioni in vigore nel luogo di destinazione.

§ 8 Il mittente deve conformarsi alle prescrizioni delle dogane o di altre autorità amministrative relative all'imballaggio ed alla copertura delle merci.. Se il mittente non ha imballato o ricoperto le merci conformemente a queste prescrizioni, può provvedervi il trasportatore; le spese che ne risultano gravano sulla merce.

Articolo 16 Termini di resa

§ 1 Il mittente ed il trasportatore si accordano sul termine di resa. In mancanza di accordo, questo termine non può essere superiore a quello risultante dai successivi §§ da 2 a 4.

§ 2 Fatti salvi i §§ 3 e 4, i termini massimi di riconsegna sono i seguenti:

a) per i carri completi:

- termine di spedizione 12 ore
- termine di trasporto, per frazione indivisibile di 400 km 24 ore;

b) per le spedizioni in piccole partite:

- termine di spedizione 24 ore
- termine di trasporto, per frazione indivisibile di 200 km 24 ore

Le distanze si riferiscono all'itinerario concordato o, in mancanza, all'itinerario più breve possibile.

§ 3 Il trasportatore può stabilire termini di resa supplementari di una determinata durata nei seguenti casi:

a) spedizioni che percorrono:

- linee aventi un diverso scartamento di binari;
- il mare o una via di navigazione interna,
- una strada se non esiste collegamento ferroviario;

b) circostanze straordinarie che comportano uno sviluppo anormale del traffico o difficoltà anormali per l'esercizio.

La durata dei termini supplementari deve figurare nelle Condizioni generali di trasporto.

§ 4 Il termine di resa inizia a decorrere dalla presa in carico della merce; è prolungato della durata della sosta non dovuta a colpa del trasportatore. Il termine di resa è sospeso le domeniche e i giorni festivi legalmente riconosciuti.

Articolo 17 Riconsegna

§1 Il trasportatore deve consegnare la lettera di vettura e riconsegnare la merce al destinatario nel luogo di riconsegna previsto, dietro ricevuta e pagamento dei crediti risultanti dal contratto di trasporto.

§2 Sono assimilati alla riconsegna al destinatario, se effettuati conformemente alle prescrizioni in vigore nel luogo di riconsegna:

- a) la consegna della merce alle autorità doganali o daziarie nei loro locali di spedizione o nei loro magazzini, quando questi non si trovino sotto la custodia del trasportatore;
- b) l'immagazzinamento della merce presso il trasportatore, o il suo deposito presso un commissionario-speditore o in un deposito pubblico.

§3 Dopo l'arrivo della merce nel luogo di riconsegna, il destinatario può chiedere al trasportatore la consegna della lettera di vettura e la riconsegna della merce. Se è accertata la perdita della merce o se la merce, alla scadenza del termine previsto all'articolo 29 §1, non è arrivata, il destinatario può far valere a suo nome, nei confronti del trasportatore, i diritti risultanti in suo favore dal contratto di trasporto.

§4 L'avente diritto può rifiutare l'accettazione della merce, anche dopo il ricevimento della lettera di vettura ed il pagamento dei crediti risultanti dal contratto di trasporto, finché non si sia provveduto alle verifiche da lui richieste per la constatazione di un danno asserito.

§5 Per il resto, la riconsegna della merce è effettuata conformemente alle prescrizioni in vigore nel luogo della riconsegna.

§6 Se la merce è stata riconsegnata senza aver riscosso preventivamente l'assegno gravante sulla merce, il trasportatore è tenuto a risarcire il mittente fino a concorrenza dell'ammontare dell'assegno, salvo azione di rivalsa contro il destinatario.

Articolo 18

Diritto di disporre della merce

§1 Il mittente ha diritto di disporre della merce e di modificare per mezzo di ordini ulteriori, il contratto di trasporto. In particolare, può chiedere al trasportatore:

- a) di fermare il trasporto della merce;
- b) di differire la riconsegna della merce;
- c) di riconsegnare la merce ad un destinatario diverso da quello iscritto nella lettera di vettura;
- d) di riconsegnare la merce in un luogo diverso da quello iscritto nella lettera di vettura.

§2 Il diritto per il mittente di modificare il contratto di trasporto, anche se in possesso del duplicato della lettera di vettura, si estingue nei casi in cui il destinatario:

- a) ha ritirato la lettera di vettura;
- b) ha accettato la merce;
- c) ha fatto valere i suoi diritti conformemente all'articolo 17, § 3;
- d) è autorizzato, conformemente al § 3, ad impartire ordini; a partire da questo momento, il trasportatore deve conformarsi agli ordini e alle istruzioni del destinatario.

§3 Il diritto di modificare il contratto di trasporto spetta al destinatario dal momento in cui la lettera di vettura è compilata, salvo indicazione contraria apposta dal mittente sulla stessa.

§4 Il diritto per il destinatario di modificare il contratto di trasporto si estingue quando:

- a) ha ritirato la lettera di vettura;

b) ha accettato la merce;

c) ha fatto valere i suoi diritti in conformità all'articolo 17, § 3;

d) ha prescritto, conformemente al § 5, di riconsegnare la merce a un terzo, e quando quest'ultimo ha fatto valere i suoi diritti conformemente all'articolo 17, § 3.

§5 Se il destinatario ha prescritto di riconsegnare la merce a un terzo, quest'ultimo non è autorizzato a modificare il contratto di trasporto.

Articolo 19

Esercizio del diritto di disposizione

§1 Quando il mittente o, nel caso dell'articolo 18, § 3, il destinatario intende modificare per mezzo di ordini ulteriori il contratto di trasporto, deve presentare al trasportatore il duplicato della lettera di vettura sulla quale devono essere riportate le modifiche.

§2 Il mittente, o nel caso dell'articolo 18, § 3 il destinatario deve indennizzare il trasportatore delle spese e del danno che comporta l'esecuzione di ulteriori modifiche.

§3 L'esecuzione di ulteriori modifiche deve essere possibile, lecita e ragionevolmente eseguibile nel momento in cui gli ordini pervengono a colui che deve eseguirli, e in particolare non deve né intralciare il normale esercizio dell'impresa del trasportatore, né arrecare danno ai mittenti o ai destinatari di altre spedizioni.

§4 Le ulteriori modifiche non devono avere come effetto di frazionare la spedizione.

§5 Se, in ragione delle condizioni previste al § 3, il trasportatore non può eseguire gli ordini che riceve, deve avvisare immediatamente colui dal quale provengono gli ordini.

§6 In caso di colpa del trasportatore, quest'ultimo è responsabile delle conseguenze della mancata o inesatta di una modifica ulteriore. Tuttavia, l'eventuale indennizzo non supera quello previsto in caso di perdita della merce.

§7 Il trasportatore che dà seguito alle ulteriori modifiche richieste dal mittente, senza esigere la presentazione del duplicato della lettera di vettura, è responsabile del danno che ne deriva al destinatario se il duplicato della lettera di vettura è stato trasmesso a quest'ultimo. Tuttavia, l'eventuale indennizzo non supera quella previsto in caso di perdita della merce.

Articolo 20

Impedimenti al trasporto

§1 In caso d'impedimento al trasporto, il trasportatore decide se sia preferibile istradare d'ufficio la merce per altra via o se convenga, nell'interesse dell'avente diritto, chiedere istruzioni a quest'ultimo, fornendogli tutte le informazioni utili di cui dispone.

§2 Se non è possibile far proseguire il trasporto, il trasportatore chiede istruzioni a colui che ha il diritto di disporre della merce. Se il trasportatore non può ottenere istruzioni in tempo utile, deve adottare le misure che a lui sembrano più favorevoli agli interessi di colui che ha il diritto di disporre della merce.

Articolo 21

Impedimenti alla riconsegna

§1 In caso d'impedimento alla riconsegna, il trasportatore deve avvisare senza indugio il mittente e chiedergli istruzioni a meno che, con una indicazione sulla lettera di vettura, il mittente non abbia chiesto che la merce gli sia rinviata d'ufficio se sopraggiunge un impedimento alla riconsegna.

§2 Quando l'impedimento alla riconsegna cessa prima che le istruzioni del mittente siano pervenute al trasportatore, la merce è riconsegnata al destinatario. Il mittente deve esserne avvisato senza indugio.

§3 Se il destinatario rifiuta la merce, il mittente ha diritto di dare istruzioni anche se non può esibire il duplicato della lettera di vettura.

§4 Se l'impedimento alla riconsegna interviene dopo che il destinatario ha modificato il contratto di trasporto in conformità all'articolo 18, §§ da 3 a 5, il trasportatore deve avvisare questo destinatario.

Articolo 22

Conseguenze degli impedimenti al trasporto ed alla riconsegna

§1 Il trasportatore ha diritto al rimborso delle spese a lui causate:

- a) dalla sua richiesta d'istruzioni,
- b) dall'esecuzione delle istruzioni ricevute,
- c) dal fatto che le istruzioni richieste non gli sono pervenute, o non in tempo utile,
- d) dal fatto che ha preso una decisione conformemente all'articolo 20, § 1 senza aver richiesto istruzioni,

a meno che tali spese non siano la conseguenza di una sua colpa. In particolare, può riscuotere il prezzo di trasporto applicabile per l'itinerario percorso e disporre dei termini di resa corrispondenti a quest'ultimo.

§2 Nei casi previsti all'articolo 20, § 2 ed all'articolo 21, § 1, il trasportatore può scaricare immediatamente la merce a spese dell'avente diritto. Dopo lo scarico il trasporto si considera terminato. Il trasportatore assume allora la custodia della merce per conto dell'avente diritto. Può tuttavia affidare la merce a un terzo ed allora è responsabile solo di aver operato con buon senso la scelta del terzo. La merce rimane gravata dei crediti risultanti dal contratto di trasporto e di tutte le altre spese.

§3 Il trasportatore può disporre la vendita della merce senza attendere istruzioni dall'avente diritto quando la natura deperibile o le condizioni della merce lo giustifichino, o quando le spese di custodia siano sproporzionate rispetto al valore della merce. Negli altri casi può ugualmente disporre la vendita, qualora, entro un termine ragionevole, non abbia ricevuto dall'avente diritto istruzioni contrarie, la cui esecuzione possa essere ragionevolmente richiesta.

§ 4 Se la merce è stata venduta, i proventi della vendita, detratte le spese gravanti sulla merce, devono essere messi a disposizione dell'avente diritto. Se i proventi sono inferiori a queste spese, il mittente deve pagare la differenza.

§ 5 La procedura in caso di vendita è determinata dalle leggi e dalle prescrizioni in vigore nel luogo dove si trova la merce o dagli usi del luogo.

§ 6 Se in caso d'impedimento al trasporto o alla riconsegna, lo speditore non dà istruzioni in tempo utile e se l'impedimento al trasporto o alla riconsegna non può essere eliminato in base ai

§§ 2 e 3, il trasportatore può rinviare la merce al mittente oppure, se giustificato, distruggerla a spese di quest'ultimo.

Titolo III Responsabilità

Articolo 23 Fondamento della responsabilità

§1 Il trasportatore è responsabile del danno derivante dalla perdita totale o parziale e dall'avaria della merce sopraggiunte a partire dalla presa in carico della merce fino alla riconsegna, nonché del danno derivante dal superamento del termine di resa, qualunque sia l'infrastruttura ferroviaria utilizzata.

§2 Il trasportatore è esonerato da tale responsabilità nella misura in cui la perdita, l'avaria o il superamento del termine di resa siano stati causati da colpa dell'avente diritto, da un ordine di quest'ultimo non determinato da colpa del trasportatore, da un vizio proprio della merce (deterioramento interno, calo stradale, ecc.), o da circostanze che il trasportatore non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare.

§ 3 Il trasportatore è esonerato da tale responsabilità nella misura in cui la perdita o l'avaria derivino dai particolari rischi inerenti ad una o più delle seguenti cause:

- a) trasporto effettuato in carro scoperto in base alle Condizioni generali di trasporto, o quando ciò sia stato espressamente concordato ed iscritto nella lettera di vettura; con riserva dei danni subiti dalle merci a causa di eventi atmosferici, le merci caricate in unità di trasporto intermodale ed in veicoli stradali chiusi inoltrati per mezzo di carri non sono considerate come trasportate in carro scoperto; se il mittente utilizza copertoni per il trasporto di merci in carro scoperto, il trasportatore assume la stessa responsabilità che a lui fa carico per il trasporto in carro scoperto senza copertone, anche se si tratta di merci che, secondo le Condizioni generali di trasporto, non sono trasportate in carro scoperto;
- b) mancanza o stato difettoso dell'imballaggio per le merci soggette, per la loro natura, a perdite o avarie, se non sono state imballate o se sono state imballate in modo inadeguato;
- c) carico delle merci da parte del mittente o scarico da parte del destinatario;
- d) natura di alcune merci soggette, per cause inerenti a tale natura, alla perdita totale o parziale o all'avaria, specialmente per rottura, ruggine, deterioramento interno e spontaneo, essiccazione, dispersione;
- e) designazione o numerazione irregolare, inesatta o incompleta di colli;
- f) trasporto di animali vivi;
- g) trasporto che, in virtù delle disposizioni applicabili, o di accordi intervenuti fra il mittente e il trasportatore e indicati nella lettera di vettura, deve essere effettuato sotto scorta, se la perdita o l'avaria derivano da un rischio che la scorta aveva lo scopo di evitare.

Articolo 24 Responsabilità in caso di trasporto di veicoli ferroviari come merce

§1 Nel caso di trasporto di veicoli ferroviari circolanti sulle proprie ruote e che sono consegnati al trasporto come merce, il trasportatore risponde del danno derivante dalla perdita o dall'avaria del veicolo, o delle sue parti, verificatesi dal momento della presa in carico fino alla riconsegna, nonché del danno derivante dal superamento del termine di resa, a meno che non provi che il danno non derivi da sua colpa.

§2 Il trasportatore non risponde del danno derivante dalla perdita degli accessori che non sono iscritti sui due lati del veicolo o menzionati sull'inventario che li accompagna.

Articolo 25 **Onere della prova**

§1 La prova che la perdita, l'avaria o il superamento del termine di resa abbia avuto come causa uno dei fatti previsti all'articolo 23 § 2 fa carico al trasportatore.

§2 Quando il trasportatore prova che la perdita o l'avaria possa essere derivata, date le circostanze di fatto, da uno o più dei rischi particolari previsti all'articolo 23, § 3, si presume che il danno derivi da essi. L'avente diritto conserva tuttavia il diritto di provare che il danno non è stato causato, interamente o parzialmente, da uno di questi rischi.

§3 La presunzione ai sensi del § 2 non è applicabile nei casi previsti all'articolo 23, § 3, lettera a), quando la perdita è di eccezionale entità o vi è perdita di colli.

Articolo 26 **Trasportatori successivi**

Quando un trasporto oggetto di un contratto di trasporto unico è effettuato da più trasportatori successivi, ogni trasportatore che prende in carico la merce con la lettera di vettura partecipa al contratto di trasporto conformemente alle indicazioni della lettera di vettura e assume gli obblighi che ne derivano. In questo caso, ogni trasportatore risponde dell'esecuzione del trasporto sul percorso totale fino alla riconsegna.

Articolo 27 **Trasportatore sostituto**

§1 Quando il trasportatore ha affidato, in tutto o in parte, l'esecuzione del trasporto ad un trasportatore sostituto, che ciò sia o meno nell'esercizio di una facoltà che gli è riconosciuta nel contratto di trasporto, il trasportatore resta comunque responsabile della totalità del trasporto.

§2 Tutte le disposizioni delle presenti Regole uniformi che disciplinano la responsabilità del trasportatore si applicano anche alla responsabilità del trasportatore sostituto per il trasporto effettuato a sua cura. Gli articoli 36 e 41 si applicano quando un'azione legale è intentata contro gli agenti e ogni altra persona di cui il trasportatore sostituto si avvale per l'esecuzione del trasporto.

§3 Ogni particolare accordo con il quale il trasportatore assume obblighi che non gli competono ai sensi delle presenti Regole uniformi o rinuncia a diritti che gli sono conferiti dalle Regole uniformi, è privo di effetto nei confronti del trasportatore sostituto che non l'ha accettato espressamente e per iscritto. Sia che il trasportatore sostituto abbia o non abbia accettato tale accordo, il trasportatore resta comunque vincolato dagli obblighi o dalle rinunce che risultano da detto accordo particolare.

§4 Quando e nella misura in cui il trasportatore ed il trasportatore sostituto sono responsabili, la loro responsabilità è solidale.

§5 L'ammontare totale dell'indennizzo dovuto dal trasportatore, dal trasportatore sostituto, nonché dai loro agenti e dalle altre persone di cui si avvalgono per l'esecuzione del trasporto non supera i limiti previsti dalle presenti Regole uniformi.

§6 Il presente articolo non pregiudica i diritti di regresso che possono esistere fra il trasportatore ed il trasportatore sostituto.

Articolo 28

Presunzione di danno in caso di rispedizione

§1 Quando una spedizione effettuata conformemente alle presenti Regole uniformi è stata oggetto di una rispedizione sottoposta a tali Regole ed una perdita parziale o un'avaria è constatata dopo tale rispedizione, si presume che essa si sia prodotta durante l'esecuzione dell'ultimo contratto di trasporto, se la spedizione è rimasta sotto custodia del trasportatore ed è stata rispedita nelle stesse condizioni in cui è arrivata nel luogo di rispedizione.

§2 Tale presunzione sussiste anche quando il contratto di trasporto anteriore alla rispedizione non era sottoposto alle presenti Regole uniformi, quando queste ultime potevano essere applicate in caso di spedizione diretta fra il primo luogo di spedizione e l'ultimo luogo di destinazione.

§3 Tale presunzione è inoltre applicabile se il contratto di trasporto anteriore alla rispedizione era sottoposto ad una convenzione relativa al trasporto internazionale ferroviario diretto di merci e di natura comparabile alle presenti Regole uniformi, e se questa convenzione contiene una stessa presunzione di diritto a favore delle spedizioni effettuate in conformità alle Regole uniformi.

Articolo 29

Presunzione di perdita della merce

§1 L'avente diritto può, senza dover fornire altre prove, considerare la merce come perduta quando questa non sia stata riconsegnata al destinatario o tenuta a sua disposizione nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di resa.

§2 L'avente diritto, nel ricevere il pagamento dell'indennizzo per la merce perduta, può chiedere per iscritto di essere avvisato senza indugio nel caso in cui la merce è ritrovata entro l'anno successivo al pagamento dell'indennizzo. Il trasportatore dà atto per iscritto di tale richiesta.

§3 Nel termine dei trenta giorni successivi al ricevimento dell'avviso di cui al § 2, l'avente diritto può esigere che la merce gli venga riconsegnata, dietro pagamento dei crediti risultanti dal contratto di trasporto e restituzione dell'indennizzo ricevuto, detratte, se del caso, le spese che fossero state comprese in detto indennizzo. Tuttavia, l'avente diritto conserva il diritto al risarcimento per il superamento del termine di resa previsto agli articoli 33 e 35.

§4 In mancanza sia della domanda di cui al § 2, sia di istruzioni date nel termine previsto al § 3, oppure se la merce è ritrovata dopo più di un anno dal pagamento dell'indennizzo, il trasportatore ne dispone in conformità alle leggi ed alle prescrizioni in vigore nel luogo in cui si trova la merce .

Articolo 30

Indennizzo in caso di perdita

§1 In caso di perdita totale o parziale della merce, il trasportatore deve pagare, con esclusione di ogni altro risarcimento, un indennizzo calcolato in base al corso della borsa, in mancanza sulla base del prezzo corrente di mercato e, in mancanza dell'uno e dell'altro, sulla base del valore usuale delle merci della stessa natura e qualità, nel giorno e nel luogo in cui la merce è stata presa in carico.

§2 L'indennità non supera le 17 unità di conto per chilogrammo mancante di massa lorda.

§3 In caso di perdita di un veicolo ferroviario circolante sulle proprie ruote e consegnato al trasporto come merce, o di un'unità di trasporto intermodale, o di loro parti, l'indennità è limitata, ad esclusione di ogni altro risarcimento danni, al valore usuale del veicolo o dell'unità di trasporto intermodale o delle loro parti nel giorno e nel luogo della perdita. Qualora sia impossibile accertare il giorno o il luogo della perdita, l'indennizzo è limitato al valore usuale nel giorno e luogo della presa in carico.

§4 Il trasportatore deve inoltre restituire il prezzo di trasporto, i diritti doganali pagati e le altre somme spese per il trasporto della merce perduta, ad eccezione dei diritti di accise gravanti sulle merci che circolano in sospensione di tali diritti.

Articolo 31

Responsabilità in caso di calo stradale

§1 Per quanto concerne le merci che, a causa della loro natura, subiscono generalmente un calo stradale per il solo fatto del trasporto, il trasportatore risponde solo della parte del calo che supera, qualunque sia il percorso effettuato, i seguenti limiti di tolleranza:

- a) due per cento della massa per merci liquide o consegnate al trasporto allo stato umido;
- b) uno per cento della massa per le merci secche.

§2 La limitazione di responsabilità prevista al § 1 non può essere invocata quando sia provato, in base alle circostanze di fatto, che la perdita non deriva da cause che giustificano la tolleranza.

§3 Nel caso in cui più colli sono trasportati con una sola lettera di vettura, il calo stradale è calcolato per ciascun collo quando la sua massa alla partenza è indicata separatamente sulla lettera di vettura o può essere accertata in altro modo.

§4 In caso di perdita totale della merce o in caso di perdita di colli, non si procede ad alcuna deduzione per il calo stradale per il calcolo dell'indennizzo.

§5 Il presente articolo non deroga agli articoli 23 e 25.

Articolo 32

Indennizzo in caso di avaria

§1 In caso di avaria della merce, il trasportatore deve pagare, con esclusione di ogni altro risarcimento danni, un'indennità equivalente al deprezzamento della merce. L'ammontare è calcolato applicando al valore della merce determinato in conformità all'articolo 30, la percentuale di deprezzamento constatata nel luogo di destinazione.

§2 L'indennizzo non supera:

- a) l'importo che sarebbe dovuto in caso di perdita totale, se la totalità della spedizione è deprezzata a causa dell'avarìa;

b) l'importo che sarebbe dovuto in caso di perdita della parte deprezzata, se soltanto una parte della spedizione è deprezzata a causa dell'avaria.

§3 In caso di avaria di un veicolo ferroviario circolante sulle proprie ruote ed consegnato al trasporto come merce, o di un'unità di trasporto intermodale o di loro parti, l'indennizzo è limitato, con esclusione di ogni altro risarcimento danni, al costo del ripristino. L'indennizzo non supera l'importo dovuto in caso di perdita.

§4 Il trasportatore deve inoltre restituire, nella proporzione determinata al § 1, le spese previste all'articolo 30, § 4.

Articolo 33

Indennizzo in caso di superamento del termine di resa

§1 Se un danno, ivi compresa un'avaria, deriva dal superamento del termine di resa, il trasportatore deve pagare un indennizzo che non supera il quadruplo del prezzo di trasporto.

§2 In caso di perdita totale della merce, l'indennizzo previsto al § 1 non si cumula con quella prevista all'articolo 30.

§3 In caso di perdita parziale della merce, l'indennizzo previsto al § 1 non supera il quadruplo del prezzo di trasporto della parte non perduta della spedizione.

§4 In caso di avaria della merce, non derivante dal superamento del termine di resa, l'indennizzo previsto al §1 si cumula, se del caso, con quello previsto all'articolo 32.

§5 In nessun caso il cumulo dell'indennizzo previsto al § 1 con quelli previsti agli articoli 30 e 32 dà luogo al pagamento di un indennizzo superiore a quello dovuto in caso di perdita totale della merce.

§6 Se, in conformità all'articolo 16, §1, il termine di resa è fissato mediante accordo, quest'ultimo può prevedere modalità d'indennizzo diverse da quelle previste al § 1. Se in questo caso vengono superati i termini di resa di cui all'articolo 16, §§ da 2 a 4, l'avente diritto può chiedere o l'indennizzo previsto dal succitato accordo, o quella prevista ai §§ da 1 a 5.

Articolo 34

Indennizzo in caso di dichiarazione di valore

Il mittente ed il trasportatore possono convenire che il mittente dichiari sulla lettera di vettura un valore della merce superiore al limite previsto all'articolo 30, § 2. In questo caso, l'importo dichiarato si sostituisce a detto limite.

Articolo 35

Indennizzo in caso di interesse alla riconsegna

Il mittente ed il trasportatore possono convenire che il mittente iscriva, sulla lettera di vettura, l'importo in cifre di un interesse speciale alla riconsegna, per il caso di perdita o d'avaria e per quello del superamento del termine di resa. In caso di dichiarazione d'interesse alla riconsegna, può

essere richiesto, oltre agli indennizzi previsti agli articoli 30, 32 e 33, il risarcimento del danno supplementare provato, fino a concorrenza dell'importo dichiarato.

Articolo 36 **Decadenza dal diritto d'invocare i limiti di responsabilità**

I limiti di responsabilità previsti all'articolo 15 § 3, all'articolo 19, §§ 6 e 7 ed agli articoli 30 e da 32 a 35, non si applicano se è provato che il danno deriva da un atto o da un'omissione che il trasportatore ha commesso o con l'intento di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente derivato.

Articolo 37 **Conversione ed interessi**

§1 Quando il calcolo dell'indennità implica la conversione di somme espresse in unità monetarie straniere, tale conversione è effettuata al corso del giorno e del luogo di pagamento dell'indennizzo.

§2 L'avente diritto può chiedere gli interessi sull'indennità, calcolati in ragione del cinque per cento annuo, decorrenti dal giorno del reclamo previsto all'articolo 43 o, se non vi è stato reclamo, dal giorno dell'atto di citazione.

§3 Se l'avente diritto non consegna al trasportatore, entro un termine ragionevole che gli è stato fissato, i documenti giustificativi necessari per la liquidazione definitiva del reclamo, gli interessi non decorrono fra la scadenza del termine fissato e la consegna effettiva di tali documenti.

Articolo 38 **Responsabilità nel traffico ferroviario-marittimo**

§1 Nei trasporti ferroviario-marittimi che si effettuano sulle linee marittime indicate all'articolo 24, § 1 della Convenzione, ciascuno Stato membro può, chiedendo che sia inserita opportuna indicazione nella lista delle linee sottoposte alle presenti Regole uniformi, aggiungere a quelle previste all'articolo 23 l'insieme delle cause d'esonero di seguito enunciate:

- a) incendio, a condizione che il trasportatore provi che non è stato causato da suo fatto o colpa, da quelli del capitano, dei marinai, del pilota, o dei suoi addetti;
- b) salvataggio o tentativo di salvataggio di vite o di beni in mare;
- c) carico della merce sul ponte della nave, a condizione che sia stata caricata sul ponte con il consenso del mittente, espresso sulla lettera di vettura e che la merce non sia caricata su un carro ferroviario;
- d) pericoli, rischi o incidenti di mare o di altre acque navigabili.

§2 Il trasportatore può avvalersi delle cause d'esonero previste al § 1 solo se fornisce la prova che la perdita, l'avaria o il superamento del termine di resa si sono verificati sul percorso marittimo, dal momento del carico della merce a bordo della nave fino al suo scarico dalla nave.

§3 Se il trasportatore si avvale delle cause d'esonero previste al § 1, resta tuttavia responsabile se l'avente diritto prova che la perdita, l'avaria o il superamento del termine di resa sono dovuti a colpa del trasportatore, del capitano, dei marinai, del pilota o degli incaricati del trasportatore.

§4 Quando uno stesso percorso marittimo è servito da più imprese iscritte nella lista delle linee conformemente all'articolo 24, § 1 della Convenzione, il regime di responsabilità applicabile a questo percorso deve essere lo stesso per tutte queste imprese. Inoltre, quando queste imprese sono state iscritte nella lista a richiesta di più Stati membri, l'adozione di tale regime deve preliminarmente formare oggetto di un accordo fra detti Stati.

§ 5 Le misure adottate in conformità dei §§ 1 e 4 sono comunicate al Segretario generale. Esse entrano in vigore, al più presto, alla scadenza del termine di trenta giorni a decorrere dal giorno in cui il Segretario generale le notifica agli altri Stati membri. I suddetti provvedimenti non sono applicabili alle spedizioni in corso di trasporto.

Articolo 39

Responsabilità in caso d'incidente nucleare

Il trasportatore è esonerato dalla responsabilità che a lui compete ai sensi delle presenti Regole uniformi quando il danno è stato causato da un incidente nucleare e se in applicazione delle leggi e dei regolamenti di uno Stato che disciplinano la responsabilità in materia di energia nucleare, il gestore di un impianto nucleare o un'altra persona che è a lui sostituita è responsabile di questo danno.

Articolo 40

Persone di cui risponde il trasportatore

Il trasportatore è responsabile dei suoi agenti e delle altre persone di cui si serve per l'esecuzione del trasporto, quando questi agenti o queste altre persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria su cui il trasporto è effettuato sono considerati come persone dei quali il trasportatore si serve per l'esecuzione del trasporto.

Articolo 41

Altre azioni

§1 In tutti i casi in cui si applicano le presenti Regole uniformi, ogni azione relativa alle responsabilità, a qualsiasi titolo svolta, può essere esercitata contro il trasportatore solo alle condizioni e nei limiti previsti da queste Regole uniformi.

§2 Ciò vale anche per ogni azione esercitata contro gli agenti e le altre persone di cui il trasportatore risponde ai sensi dell'articolo 40.

Titolo IV

Esercizio dei diritti

Articolo 42

Processo verbale di constatazione

§1 Se il trasportatore scopre o presume una perdita parziale o un'avaria o l'avente diritto ne afferma l'esistenza, il trasportatore deve redigere senza indugio e, se possibile, in presenza

dell'avente diritto, un processo verbale per accertare, secondo la natura del danno, lo stato della merce, la sua massa e, per quanto possibile, l'entità del danno, la sua causa e il momento in cui si è prodotto.

§2 Una copia del processo verbale di constatazione deve essere consegnata gratuitamente all'avente diritto.

§3 Se l'avente diritto non accetta le risultanze del processo verbale, può chiedere che lo stato e la massa della merce, nonché la causa e l'ammontare del danno siano accertati da un perito nominato dalle parti del contratto di trasporto o dall'autorità giudiziaria. La procedura è sottoposta alle leggi ed ai regolamenti dello Stato in cui ha luogo l'accertamento.

Articolo 43

Reclami

§1 I reclami relativi al contratto di trasporto devono essere indirizzati per iscritto al trasportatore contro il quale può essere esercitata l'azione giudiziaria.

§2 Il diritto di presentare un reclamo spetta alle persone che hanno diritto d'azione contro il trasportatore.

§3 Il mittente, per presentare il reclamo, deve produrre il duplicato della lettera di vettura. In mancanza deve esibire l'autorizzazione del destinatario o fornire la prova che quest'ultimo ha rifiutato la merce.

§4 Il destinatario, per presentare un reclamo, deve produrre la lettera di vettura se gli è stata consegnata,

§5 La lettera di vettura, il duplicato e gli altri documenti che l'avente diritto ritiene utile allegare al reclamo devono essere presentati in originale o in copie, se del caso, debitamente rese conformi, se il trasportatore lo richieda.

§6 All'atto della liquidazione del reclamo, il trasportatore può esigere la presentazione in originale della lettera di vettura, del duplicato o dello scontrino dell'assegno, per annotarvi l'avvenuta liquidazione.

Articolo 44

Persone che possono convenire in giudizio il trasportatore

§ 1 Con riserva dei §§ 3 e 4, le azioni giudiziarie fondate sul contratto di trasporto spettano:

a) al mittente fino al momento in cui il destinatario ha:

1. ritirato la lettera di vettura
2. accettato la merce oppure
3. fatto valere i diritti che gli spettano ai sensi dell'articolo 17 § 3 o dell'articolo 18, § 3;

b) al destinatario a decorrere dal momento in cui ha:

1. ritirato la lettera di vettura

2. accettato la merce oppure
3. fatto valere i diritti che gli spettano ai sensi dell'articolo 17 § 3 o dell'articolo 18, § 3.

§2 Il diritto del destinatario di esercitare un'azione giudiziaria si estingue dal momento in cui la persona designata dal destinatario conformemente all'articolo 18, § 5, ha ritirato la lettera di vettura, accettato la merce o fatto valere i diritti che le spettano ai sensi dell'articolo 17, § 3.

§3 L'azione giudiziaria per la restituzione di una somma pagata sulla base del contratto di trasporto spetta solo a chi ha effettuato il pagamento.

§4 L'azione giudiziaria relativa agli assegni spetta solo al mittente.

§5 Il mittente, per esercitare le azioni giudiziarie, deve produrre il duplicato della lettera di vettura. In mancanza, deve produrre l'autorizzazione del destinatario o fornire la prova che quest'ultimo ha rifiutato la merce. Ove necessario, il mittente deve provare l'assenza o la perdita della lettera di vettura.

§6 Il destinatario, per esercitare le azioni giudiziarie, deve produrre la lettera di vettura, se gli è stata recapitata.

Articolo 45

Trasportatori che possono essere convenuti in giudizio

§1 Le azioni giudiziarie fondate sul contratto di trasporto possono essere esercitate, con riserva dei §§ 3 e 4, solo contro il primo o l'ultimo trasportatore, o contro quello che eseguiva la parte di trasporto nel corso della quale si è verificato il fatto che ha dato origine all'azione.

§2 Quando, nel caso di trasporti eseguiti da trasportatori successivi, il trasportatore che deve riconsegnare la merce è iscritto con il suo consenso sulla lettera di vettura, questi può essere convenuto in giudizio in conformità al § 1, anche se non ha ricevuto né la merce, né la lettera di vettura.

§3 L'azione giudiziaria per la restituzione di una somma pagata sulla base del contratto di trasporto può essere esercitata contro il trasportatore che ha riscosso questa somma o contro quello a profitto del quale la somma è stata riscossa.

§4 L'azione giudiziaria relativa agli assegni può essere esercitata solo contro il trasportatore che ha preso in carico la merce nel luogo di spedizione.

§5 L'azione giudiziaria può essere esercitata contro un trasportatore diverso da quelli previsti ai §§ da 1 a 4, quando è presentata come domanda riconvenzionale o come eccezione in un'istanza relativa a una domanda principale fondata sullo stesso contratto di trasporto.

§6 Nella misura in cui le presenti Regole uniformi si applicano al trasportatore sostituto, quest'ultimo può essere ugualmente citato in giudizio.

§7 Quando l'attore ha la possibilità di scelta fra più trasportatori, il suo diritto d'opzione si estingue una volta che l'azione giudiziaria è intentata contro uno di essi; ciò vale anche quando l'attore ha la possibilità di scelta fra uno o più trasportatori ed un trasportatore sostituto.

Articolo 46

Foro competente

§1 Le azioni giudiziarie fondate sulle presenti Regole uniformi possono essere intentate dinanzi alle giurisdizioni degli Stati membri designate di comune accordo dalle parti, o dinanzi alla giurisdizione dello Stato sul cui territorio:

- a) il convenuto ha il suo domicilio o la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l'agenzia che ha concluso il contratto di trasporto, oppure
- b) il luogo della presa in carico della merce, o quello previsto per la riconsegna.

Non possono essere adite altre giurisdizioni

§2 Quando un'azione fondata sulle presenti Regole uniformi è pendente dinanzi ad una giurisdizione competente ai sensi del § 1, o quando in questa controversia una sentenza è stata pronunciata da detta giurisdizione, non può essere intentata nessuna nuova azione giudiziaria per la stessa causa fra le stesse parti, salvo, a meno che la decisione della giurisdizione davanti alla quale la prima azione è stata intentata, non possa essere eseguita nello Stato in cui è intentata la nuova azione.

Articolo 47 **Estinzione dell'azione**

§1 L'accettazione della merce da parte dell'avente diritto estingue ogni azione contro il trasportatore derivante dal contratto di trasporto, in caso di perdita parziale, di avaria o di superamento del termine di resa.

§2 L'azione tuttavia non si estingue :

- a) in caso di perdita parziale o di avaria, se
 - 1. la perdita o l'avaria è stata constatata conformemente all'articolo 42 prima dell'accettazione della merce da parte dell'avente diritto;
 - 2. la constatazione che avrebbe dovuto essere fatta conformemente all'articolo 42 è stata omessa solo per colpa del trasportatore;
- b) in caso di danno non apparente, la cui esistenza è constatata dopo l'accettazione della merce da parte dell'avente diritto, se quest'ultimo:
 - 1. chiede la constatazione conformemente all'articolo 42 immediatamente dopo la scoperta del danno e al più tardi nei sette giorni successivi l'accettazione della merce, e
 - 2. prova, inoltre, che il danno si è prodotto fra la presa in carico della merce e la riconsegna;
- c) in caso di superamento del termine di resa, se l'avente diritto ha, entro sessanta giorni, fatto valere i propri diritti nei confronti di uno dei trasportatori indicati all'articolo 45, § 1;
- d) se l'avente diritto prova che il danno deriva da un atto o da un'omissione commessi sia con l'intenzione di provocare tale danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente derivato.

§3 Se la merce è stata rispedita conformemente all'articolo 28, le azioni in caso di perdita parziale o di avaria aventi origine da uno dei contratti di trasporto anteriori si estinguono come se si trattasse di un contratto unico

Articolo 48 **Prescrizione**

§1 L'azione derivante dal contratto di trasporto si prescrive in un anno. Tuttavia la prescrizione è di due anni se si tratta dell'azione:

- a) per il pagamento di un assegno che il trasportatore ha riscosso dal destinatario;
- b) per il pagamento del ricavato di una vendita effettuata dal trasportatore;
- c) fondata su un danno derivante da un atto o da un'omissione commessi sia con l'intenzione di provocare tale danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che tale danno ne sarebbe probabilmente derivato.
- d) fondata su uno dei contratti di trasporto anteriori alla rispedizione, nel caso previsto all'articolo 28.

§2 La prescrizione decorre nel caso di azione:

- a) per indennità per perdita totale: dal trentesimo giorno che segue la scadenza del termine di resa;
- b) per indennità per perdita parziale, avaria o superamento del termine di resa: dal giorno in cui ha avuto luogo la riconsegna;
- c) in tutti gli altri casi: dal giorno in cui il diritto può essere esercitato.

Il giorno indicato come inizio della prescrizione non è mai compreso nel computo dei termini.

§3 La prescrizione è sospesa da un reclamo scritto conformemente all'articolo 43, fino al giorno in cui il trasportatore respinge per iscritto il reclamo e restituisce i documenti che vi sono allegati. In caso di parziale accettazione del reclamo, la prescrizione riprende a decorrere per la parte del reclamo che rimane in contestazione. La prova del ricevimento del reclamo o della risposta e quella della restituzione dei documenti sono a carico della parte che invoca questo fatto. I successivi reclami aventi lo stesso oggetto non sospendono la prescrizione.

§4 L'azione prescritta non può più essere esercitata, neanche sotto forma di domanda riconvenzionale o di eccezione.

§5 Per il resto, la sospensione e l'interruzione della prescrizione sono regolamentate dal diritto nazionale.

Titolo V

Rapporti fra trasportatori

Articolo 49

Regolamento dei conti

§1 Ogni trasportatore che abbia incassato o alla partenza o all'arrivo, le spese o altri crediti risultanti dal contratto di trasporto, o che avrebbe dovuto incassare tali spese o altri crediti, deve pagare ai trasportatori interessati la quota loro spettante. Le modalità del pagamento sono stabilite mediante accordo fra i trasportatori.

§2 L'articolo 12 si applica anche ai rapporti fra trasportatori successivi.

Articolo 50

Diritto di regresso

§ 1 Il trasportatore che ha pagato un indennizzo ai sensi delle presenti Regole uniformi, ha diritto di regresso contro i trasportatori che hanno partecipato al trasporto conformemente alle seguenti disposizioni:

- a) il trasportatore che ha causato il danno ne è il solo responsabile;
- b) se il danno è stato causato da più trasportatori, ciascuno di essi risponde del danno che ha causato; se la distinzione non è possibile, l'indennizzo è ripartito fra loro conformemente alla lettera c);
- c) se non può essere provato quale dei trasportatori ha causato il danno, l'indennizzo è ripartito fra tutti i trasportatori che hanno partecipato al trasporto, ad eccezione di quelli che provino di non aver causato il danno; la ripartizione è fatta in proporzione alla parte del prezzo di trasporto che spetta a ciascuno dei trasportatori.

§ 2 Nel caso d'insolvibilità di uno di questi trasportatori, la quota a suo carico e da lui non pagata è ripartita fra tutti gli altri trasportatori che hanno partecipato al trasporto, in proporzione alla parte del prezzo di trasporto che spetta a ciascuno di essi.

Articolo 51

Procedura di regresso

§1 La fondatezza del pagamento effettuato dal trasportatore che esercita un'azione di regresso ai sensi dell'articolo 50 non può essere contestata dal trasportatore contro il quale l'azione di regresso è esercitata, se l'indennità è stata fissata dall'autorità giudiziaria e se quest'ultimo trasportatore, debitamente citato, è stato messo in grado d'intervenire nel processo. Il giudice investito dell'azione principale stabilisce i termini assegnati per la notifica della citazione e per l'intervento.

§2 Il trasportatore che esercita il diritto di regresso deve proporre una sola e medesima azione contro tutti i trasportatori con i quali non è venuto a transazione, sotto pena di perdere il suo diritto di regresso contro quelli che non ha citato .

§3 Il giudice deve decidere con un'unica sentenza su tutte le azioni di regresso di cui è investito.

§4 Il trasportatore che intende far valere il suo diritto di regresso può adire le giurisdizioni dello Stato sul cui territorio uno dei trasportatori partecipanti al trasporto ha la sede principale, o la succursale, o l'agenzia che ha concluso il contratto di trasporto.

§5 Quando l'azione deve essere intentata contro più trasportatori, il trasportatore che esercita il diritto di regresso può scegliere, fra le giurisdizioni competenti ai sensi del § 4, quella dinanzi alla quale presenterà il ricorso.

§6 Non possono essere introdotte azioni di regresso nel corso dell'azione relativa alla domanda di risarcimento esercitata dall'avente diritto del contratto di trasporto.

Articolo 52

Accordi relativi alle azioni di regresso

I trasportatori sono liberi di convenire fra loro disposizioni in deroga agli articoli 49 e 50.